

---

# RESOCONTO GSE - ELETTRICITÀ FUTURA

## Criticità e quesiti di carattere generale – Parte 1

Gennaio 2018 - Dicembre 2019

---

### Sommario

<b>1. CRITICITÀ E QUESITI DI CARATTERE GENERALE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI .....</b>	<b>2</b>
1.1. Relazione periodica del 6 dicembre 2019 .....	2
1.2. Richiesta di supporto del 5 novembre 2019 .....	5
1.3. Relazione periodica del 6 giugno 2019 .....	6
<b>2. CRITICITÀ E QUESITI DI CARATTERE GENERALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI .....</b>	<b>8</b>
2.1. Relazione periodica del 6 dicembre 2019 .....	8
2.2. Relazione periodica del 6 giugno 2019 .....	9
2.3. Resoconto riunione del 1° febbraio 2019 .....	12

## 1. CRITICITÀ E QUESITI DI CARATTERE GENERALE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI

### 1.1. Relazione periodica del 6 dicembre 2019

#### 1.1.1. Componenti Rigenerate – Uso pregresso

**EF** - Chiediamo al GSE di confermare che non è classificato come componente rigenerato un componente precedentemente utilizzato per scopi diversi dalla produzione di energia e che non sia stato in passato oggetto di alcuna forma di incentivazione. Si pensi ad esempio al caso di un metanodotto che, previo intervento di manutenzione, sia destinato al trasporto di acqua per produzione energia idroelettrica. Sul punto le Procedure GSE riportano *“Potranno essere utilizzati componenti che siano stati precedentemente utilizzati, anche in Italia, in impianti per i quali siano stati riconosciuti incentivi pubblici comunque denominati, purché sottoposti a rigenerazione”*.

**GSE** – Non è possibile confermare ciò poiché l’interpretazione ipotizzata non è corretta; infatti, un componente che sia stato precedentemente utilizzato, a prescindere dalla tipologia dell’impianto/costruzione/installazione, ecc. del precedente utilizzo, non è classificabile come *“componente nuovo”* e, pertanto, per poter essere successivamente utilizzato, lo stesso dovrà essere sottoposto a operazioni di rigenerazione.

Il metanodotto citato è un componente già utilizzato e, pertanto, in caso di ulteriore utilizzo in un impianto alimentato a fonti rinnovabili per il quale s’intendono richiedere incentivi sulla produzione di energia elettrica o su un impianto con incentivo diverso dal Conto Energia, è necessario ottemperare a quanto previsto per i *“componenti rigenerati”*.

Tanto premesso, in caso di impianto/intervento:

- per il quale s’intende richiedere l’accesso agli incentivi di cui al DM 4 luglio 2019, si rimanda a quanto previsto dal Paragrafo 3.1.5 del Regolamento Operativo per l’accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019 e dall’Allegato F al medesimo Regolamento, paragrafo *“Documenti d’interesse in caso di uso di componenti rigenerati”*;
- per il quale è stato stipulato un contratto di incentivazione diverso dal Conto Energia (Contratto “FER”, Contratto “GRIN” e Contratto “TO ex DM 18 dicembre 2008”), si rimanda al:
  - Paragrafo 2.8 delle *“Procedure Operative – Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi”*, pubblicate sul sito internet del GSE in data 20 dicembre 2017;
  - *“Resoconto riunione GSE-ANEV”* del 16 maggio 2018, pubblicato dal GSE sul proprio sito internet ([link](#)).

### 1.1.2. Impianti acqua fluente/bacino – Nuova classificazione

**EF** - Chiediamo al GSE di chiarire quale sia in dettaglio il processo corretto da attivare per chiedere il riesame della classificazione acqua fluente/bacino degli impianti idroelettrici a fini incentivanti, alla luce delle modifiche introdotte nei considerata e nell'art. 22 comma 2 e del D.M. 4 luglio 19. In particolare, facciamo riferimento agli impianti in origine classificati a bacino, che percepiscono le relative tariffe del D.M. 6 luglio 2016, che, alla luce di quanto disposto, dovrebbero rientrare nella classificazione acqua fluente e quindi vedersi modificato il livello di incentivazione. Vorremmo inoltre conoscere l'effetto di tal revisione sulle Convenzioni in essere. Segnaliamo che alcuni di questi casi sono stati/sono ad oggi oggetto di contenzioso.

Chiediamo inoltre indicazioni in merito alla possibile applicazione del principio introdotto nel D.M. 4 luglio 2019 *“gli impianti idroelettrici siano da classificare ad acqua fluente, a bacino o a serbatoio sulla base dell'effettiva capacità del produttore elettrico di decidere se l'apporto idrico possa, o meno, essere conservato per l'utilizzo energetico differito”* a impianti che percepiscono incentivi ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, che oggi non risultano formalmente ricompresi nella modifica normativa.

**GSE** – La richiesta di riesame per impianti a fonte idraulica che abbiano ricevuto un provvedimento di accoglimento della richiesta di accesso agli incentivi ai sensi del DM 23 giugno 2016 dalla classificazione *“a bacino o a serbatoio”* ad *“acqua fluente”*, alla luce dell'art.22.2 del DM 4 luglio 2019 deve essere formulata tramite PEC all'indirizzo [fer elettriche@pec.gse.it](mailto:fer elettriche@pec.gse.it). La PEC deve recare il seguente oggetto *“FERXXXXXX Richiesta revisione fonte ex art.22.1 DM 4 luglio 2019”* (con al posto di FERXXXXXX lo specifico codice pratica) e riportare in allegato la richiesta di riesame rilasciata dall'Operatore sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e una relazione sintetica nella quale si dimostra che l'impianto in argomento rientra nelle previsioni dell'art.22.1 del DM 4 luglio 2019.

In caso di accoglimento dell'istanza di riesame, il GSE trasmetterà all'Operatore un provvedimento di Addendum al Contratto e provvederà a effettuare i dovuti conguagli, calcolati a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.

Si rappresenta inoltre che l'art.22.1 del DM 4 luglio 2019 non cita gli impianti di cui al DM 6 luglio 2012, dunque allo stato non è possibile per tali impianti applicare le previsioni di detto articolo. Il GSE si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti sul tema con gli uffici degli Enti interessati, in particolare con ARERA e MISE, pur specificando che i relativi esiti potrebbero essere non immediati.

### 1.1.3. D.M. 4 luglio 2019 - Criterio di priorità legato a colonnine di ricarica

**EF** - Chiediamo a GSE di fornire maggiori dettagli relativamente al criterio di priorità di cui all'art. 9, c.2, lettera d) del D.M. 4 luglio 2019 che prevede *“per tutti i gruppi: impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW”*, dato il forte elemento di novità. In particolare, gli associati non ritengono sufficientemente chiari i limiti del funzionamento delle colonnine di ricarica connesse ad impianti di produzione, dato il criterio, specificato nel Regolamento Operative per iscrizione ad Aste e Registri, Allegato C, della condivisione di un unico punto di connessione alla rete. Chiediamo di confermare che nel caso di funzionamento contemporaneo dell'impianto di generazione e della colonnina di ricarica l'energia assorbita da quest'ultima viene decurtata dall'energia immessa in rete (e quindi dall'energia incentivata), mentre nel caso di mancata produzione dell'impianto di generazione e utilizzo della colonnina, l'energia necessaria per il suo funzionamento sarà prelevata dalla rete elettrica secondo la tariffa del contratto in prelievo.

**GSE** – Il DM 4 luglio 2019, ai fini del godimento del criterio di priorità di cui all'art.9.2.d, prevede che le colonnine/punti di ricarica siano connesse in parallelo con l'impianto e con la rete elettrica; ne deriva che l'impianto e la/le colonnina/e di ricarica devono essere connessi al medesimo punto di connessione/consegna/POD. Al riguardo si ritiene opportuno precisare che il medesimo Decreto, ai fini del godimento del criterio di priorità cd. delle *“colonnine di ricarica”*, in coerenza con il quadro regolatorio relativo

all'ambito punti/colonnine di ricarica, non prevede obblighi/prescrizioni relativi al valore di potenza in prelievo dallo specifico POD cui devono essere connessi l'impianto di generazione e la colonnina/punto di ricarica.

Tanto premesso, si rappresenta che le previsioni del DM 4 luglio 2019 in termini di energia sulla base della quale erogare il corrispettivo economico dovuto (sia esso derivante dalla scelta della "Tariffa omnicomprensiva" o dall'"Incentivo"), restano ferme e valide anche in caso di installazione di colonnina/punto di ricarica.

In particolare, il GSE eroga il corrispettivo dovuto alla "energia prodotta netta e immessa in rete" (DM 4 luglio 2019, art.7.6 e art.7.7).

La "energia prodotta netta e immessa in rete" è pari al minor valore orario fra la "produzione netta" e la "energia effettivamente immessa in rete", ove:

- "produzione netta" è pari alla "produzione lorda" diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica;
- "energia effettivamente immessa in rete" è pari all'energia elettrica prodotta e immessa dall'impianto (attraverso le sue unità di produzione) nel punto di connessione alla rete, il cui valore è determinato dal Gestore di Rete.

Relativamente agli esempi posti nel quesito, vista la definizione di "energia prodotta netta e immessa in rete", si rappresenta quanto segue.

Definito un intervallo di tempo "t1", in caso di contemporanea mancata produzione dell'impianto e prelievo dalla colonnina/punto di ricarica, l'energia elettrica è, necessariamente, prelevata dalla rete e verrà pagata dal consumatore al venditore competente secondo la tariffa del contratto in prelievo. In tale intervallo "t1", il minor valore fra la "produzione netta" e la "energia effettivamente immessa in rete" (definizione di "energia prodotta netta e immessa in rete") è pari a 0 e, pertanto, non verrà erogato un corrispettivo incentivante.

Definito un intervallo di tempo "t2", in caso di contemporanea produzione dell'impianto e prelievo dalla colonnina/punto di ricarica, con (energia prodotta) > (energia prelevata dalla colonnina/punto di ricarica), l'energia è prelevata dall'impianto; ai fini della determinazione dell'"energia prodotta netta e immessa in rete" è sempre necessario determinare, nell'intervallo "t2", il minor valore fra la "produzione netta" e la "energia effettivamente immessa in rete". In linea teorica, salvo casistiche particolari, si presume che in tal caso il minor valore sia pari all'"energia effettivamente immessa in rete", che avrà un valore più basso di quello che avrebbe avuto in caso di assenza di prelievo dalla colonnina/punto di ricarica; per tale motivo è possibile, in linea teorica, affermare che "l'energia assorbita da quest'ultima [la colonnina, ndr] viene decurtata dall'energia immessa in rete", in quanto la misura dell'"energia effettivamente immessa in rete" sarà tanto più bassa quanto maggiore è stato il prelievo della colonnina/punto di ricarica, e non per eventuali calcoli algebrici effettuati successivamente.

## 1.2. Richiesta di supporto del 5 novembre 2019

### 1.2.1. Riclassificazione degli impianti idroelettrici

**EF** - Sul tema relativo alla riclassificazione degli impianti idroelettrici, anche altri associati, pur non avendo ancora sottoposto a GSE specifiche istanze a riguardo, stanno chiedendo supporto all'associazione per capire quale sia il modo corretto di procedere per ottenere il riesame dell'istanza e per gestire il passaggio dalle tariffe/incentivi di un impianto precedentemente classificato a quelle di impianto riclassificato ad acqua fluente. Potreste fornirci qualche indicazione in merito per indirizzare gli operatori?

**GSE** - Cfr. § 1.1.2.

### 1.3. Relazione periodica del 6 giugno 2019

#### 1.3.1. Impianti bioenergie – Rifacimento parziale e modifica combustibile

**EF** - Chiediamo al GSE se un impianto a biomassa incentivato, che è stato oggetto di rifacimento parziale sulla base di una PAS presentata al Comune, possa integrare il combustibile solido utilizzato con residui di lavorazione degli oli vegetali (glicerina), previa autorizzazione delle Amministrazioni competenti, senza che ciò vada ad inficiare la validità della qualifica rilasciata all'impianto per l'intervento di rifacimento parziale né l'accesso agli incentivi. Chiediamo inoltre conferma che tale intervento possa rientrare ai sensi delle procedure operative GSE del 20 dicembre 2017 per la gestione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, nella categoria "Modifica della configurazione di impianto" come "modifica, a seguito di variazione del titolo autorizzativo, dei combustibili/matrici di alimentazione per gli impianti termoelettrici".

**GSE** – Rientrano nell'ambito di applicazione delle "Procedure Operative per la gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi" (nel seguito, Procedure Operative), pubblicate sul sito internet del GSE il 20 dicembre 2017, gli interventi sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per i quali è stato stipulato un contratto di incentivazione diverso dal Conto Energia (Contratto "FER", Contratto "GRIN" e Contratto "TO ex DM 18 dicembre 2008").

Nelle Procedure Operative sono inquadrare e disciplinate le categorie di intervento ammissibili, definite in funzione degli eventuali effetti che gli interventi (realizzati o da realizzare) possono avere sul contratto di incentivazione.

Per ciascuna categoria di intervento sono rappresentate le condizioni, i criteri di ammissibilità, gli eventuali impatti sul contratto di incentivazione, gli adempimenti in capo agli Operatori, le modalità e le tempistiche di comunicazione al GSE.

È necessario che i sopracitati interventi siano debitamente autorizzati dagli Enti/Amministrazioni locali. Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n. 28/2011, ogni valutazione circa la necessità, validità, idoneità ed efficacia dei titoli autorizzativi, nonché il riconoscimento della natura delle eventuali varianti, è di esclusiva competenza degli Enti/Amministrazioni locali.

Tanto premesso, si rappresenta che, sulla base delle informazioni fornite, l'intervento in argomento sembrerebbe ricompreso nella categoria di "Modifica della configurazione di impianto" (paragrafo 3.3 delle Procedure Operative). La "corretta" categoria di intervento, però, potrà essere individuata dal GSE solo al completamento della corrispondente istruttoria prevista dalle Procedure Operative.

A tal proposito, si segnala che per la summenzionata categoria di intervento è possibile presentare al GSE, esclusivamente mediante l'applicativo informatico SIAD, disponibile nel portale [https://applicazioni.gse.it/GWA\\_UI/](https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/), anche un'istanza a preventivo, corredata dei documenti previsti nell'Appendice A delle Procedure Operative, che consenta di predeterminare i possibili effetti sul contratto di incentivazione.

Il GSE avvierà un procedimento amministrativo, da concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza a preventivo.

### 1.3.2. Impianti eolici - Fattore percentuale attribuibile alle perdite/consumi

**EF** - Chiediamo al GSE un chiarimento in merito al fattore percentuale attribuibile alle perdite e ai consumi per impianti eolici. Secondo le segnalazioni dei nostri associati, l'attuale procedura di calcolo non terrebbe conto delle ore equivalenti associate alla fonte eolica, ma calcolerebbe le perdite ipotizzando il transito nei tratti di cavo e nei trasformatori di una potenza pari a quella nominale dell'impianto durante tutte ore dell'anno. Chiediamo se, ai sensi delle *"Procedure Operative per la gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi"*, sia possibile presentare istanza di *Rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo* per la sola quota imputabile alle perdite di linea e trasformazione. La revisione delle modalità di calcolo potrebbe essere fatta riproporzionando il fattore percentuale secondo il rapporto fra le ore equivalenti annue che il GSE ha indicato all'interno delle procedure per gli interventi sugli impianti incentivati e le ore totali dell'anno. Ad esempio, per un impianto eolico di potenza superiore a 10 MW verrebbe applicato un fattore pari a  $2.360/8.760=0,27$ . Chiediamo inoltre di valutare la possibilità di applicare il fattore percentuale ricalcolato dall'entrata in esercizio dell'impianto, permettendo l'eventuale conguaglio delle somme già erogate.

**GSE** – Sulla base dei provvedimenti di seguito riportati:

- Deliberazione n. 47/2013/R/EFR del 7 febbraio 2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (oggi, ARERA), avente a oggetto *"Criteri per l'individuazione dei consumi dei servizi ausiliari di centrale e delle perdite di trasformazione e di linea per gli impianti di produzione di energia elettrica che beneficiano degli incentivi previsti dai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012"* (nel seguito, Delibera FPC);
- *"Procedura applicativa della deliberazione AEEG n. 47/2013/R/EFR per la quantificazione del fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione"* pubblicata sul sito GSE il 13 gennaio 2014 (nel seguito, Procedura FPC);
- *"Procedure Operative per la gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi"*, pubblicate sul sito internet del GSE il 20 dicembre 2017 (nel seguito, Procedure Operative);

non è possibile accogliere un'istanza di *"Rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo"* ai sensi delle Procedure Operative, segnatamente della quota del FPC imputata alle perdite di linea e trasformazione, adottando la modalità proposta in quanto la stessa non è prevista nei summenzionati provvedimenti.

Restano ferme tutte le casistiche per le quali è possibile richiedere l'aggiornamento del FPC ai sensi delle Procedure Operative ([link](#)) e in conformità a quanto previsto nella:

- Delibera FPC;
- Procedura FPC;
- FAQ pubblicata sul sito internet del GSE in data 24 ottobre 2019 ([link](#)).

## 2. CRITICITÀ E QUESITI DI CARATTERE GENERALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

### 2.1. Relazione periodica del 6 dicembre 2019

#### 2.1.1. Identificazione e classificazione sistemi di produzione e consumo - Richiesta GSE

**EF** - Chiediamo a GSE di confermare che le recenti richieste aventi a oggetto “*Identificazione e classificazione dei sistemi di produzione e consumo connessi alla rete pubblica ai sensi delle deliberazione ARERA 276/2017/R/eel – Sollecito per l’invio della richiesta di riconoscimento per il sistema identificato con il cod POD XXX e dal/i codice/i Censimp IM\_XXX, ubicato nel comune di xxx*”, facciano seguito a precedenti richieste, e siano state rivolte ai soli operatori che a oggi risultano inadempienti rispetto alle richieste di classificazione di sistemi semplici di produzione e consumo o, nel caso in cui l’impianto non rientri nella fattispecie SSPC, alle dichiarazioni di impianto di produzione con consumi legati ai soli servizi ausiliari, ai sensi del TISSPC.

GSE ha invitato nel sollecito a inviare una richiesta di riconoscimento del sistema come SSPC, oppure, nel caso in cui si tratti di un impianto di sola produzione, con presenza esclusiva di consumi relativi agli ausiliari di generazione o equiparabili, ad inviare la copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/00 attestante la presenza esclusiva di consumi relativi agli ausiliari di generazione o equiparabili già inviata al gestore di rete competente.

Chiediamo dunque a GSE di confermare che in assenza di invio pregresso di tale dichiarazione sarà sufficiente inviare al Gestore stesso e Gestore di rete competente una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con i medesimi contenuti, senza incorrere in alcuna sanzione.

**GSE** – In accordo a quanto già riportato nelle summenzionate comunicazioni del GSE, si rinnova l’invito a trasmettere la dichiarazione sostitutiva al GSE, tramite PEC all’indirizzo [info@pec.gse.it](mailto:info@pec.gse.it), e al Gestore di rete territorialmente competente.

Si rappresenta inoltre che non vi sono sanzioni per l’invio tardivo della predetta dichiarazione.



## 2.2. Relazione periodica del 6 giugno 2019

### 2.2.1. Impianti bioenergie – Aggiornamenti premio emissioni

**EF** - Chiediamo al GSE che sia reso possibile all'operatore elettrico l'accesso, nell'ambito dell'Applicativo SIAD, allo stato della pratica di erogazione del premio di cui all'art. 8, comma 7 del DM 6 luglio 2012. Tale accesso avrebbe carattere puramente informativo, così da permettere all'operatore di avere una visione aggiornata dello stato dell'arte delle comunicazioni effettuate dalle ARPA/APPA, previste dal Decreto 14 aprile 2017, relative agli esiti delle verifiche eseguite sugli impianti aventi diritto all'accesso al premio emissioni citato. Segnaliamo inoltre, secondo quanto evidenziato dai nostri associati, che non risulta possibile l'utilizzo del questionario FERPREM alle ARPA/APPA, ciò comporta l'inoltro tramite PEC dei dati mensili validati al GSE.

**GSE** – Il GSE, con news pubblicata il 25 novembre 2019 sul proprio sito internet, recante “*Accesso al premio per le emissioni in atmosfera, aggiornato l'applicativo SIAD*”, ha reso noto di avere aggiornato la funzionalità dell'**Applicativo SIAD** (Sistema Informativo per l'Acquisizione Dati) utile alle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA/APPA) per l'invio delle comunicazioni, previste dal Decreto 14 aprile 2017, e relative agli esiti delle verifiche effettuate sugli impianti aventi diritto all'accesso al premio di cui all'art.8 comma 7 del DM 6 luglio 2012.

Con la predetta news, il GSE ha specificato inoltre che:

- il nuovo questionario consente l'invio delle informazioni a livello mensile, anche riferite a periodi di durata inferiore all'anno;
- il portale applicativo SIAD è l'unico canale utilizzabile per l'invio delle suddette informazioni da parte delle strutture ARPA territoriali e che non sono necessarie ulteriori richieste da parte dei soggetti titolari degli impianti, come già rappresentato nella news del 20 luglio 2018.

Ciò premesso, in relazione alla richiesta inviata nella parte in cui si segnala che “*non risulta possibile l'utilizzo del questionario FERPREM alle ARPA/APPA*”, si precisa che il GSE, allo stato, non ha ricevuto segnalazioni di anomalie nell'utilizzo del predetto questionario, né attraverso interlocuzione diretta con gli operatori delle ARPA/APPA, né attraverso il Portale di Supporto.

Si invita pertanto l'Associazione a fornire evidenze di casi specifici per i quali si sia rilevato tale problema.

Conclusivamente, si rappresenta che non è necessario l'inoltro al GSE tramite PEC dei dati di emissioni mensili, dal momento che, come riportato nella summenzionata news, il portale SIAD è l'unico canale utilizzabile per l'invio delle suddette informazioni da parte delle strutture ARPA territoriali e che non sono necessarie ulteriori richieste da parte dei soggetti titolari degli impianti.

### 2.2.2. Impianti cogenerazione – sostituzione componenti e rifacimenti

**EF** - Per un impianto di cogenerazione che accede al meccanismo dei Certificati Bianchi e che necessita della sostituzione di un componente principale di generazione, chiediamo a GSE se, in analogia a quanto previsto per gli interventi sugli impianti FER incentivati, i seguenti interventi siano ammessi senza alcuna modifica del rapporto incentivante in essere:

- sostituzione di una macchina per guasto, o per altre tipologie d'intervento, di natura temporanea: Il componente rimosso può essere sostituito con uno di pari caratteristiche, anche già utilizzato, proveniente dalla scorta dell'azienda titolare dell'impianto, di altre aziende del medesimo gruppo societario, o di soggetti terzi in forza di un contratto di fornitura di servizi O&M, senza necessità di una preventiva attribuzione del componente all'impianto oggetto d'intervento (sostituzione con muletto). Entro quali limiti temporali la sostituzione può essere considerata temporanea?
- sostituzione di una macchina per manutenzioni periodiche programmate. Il componente rimosso può essere sostituito con un muletto di pari caratteristiche, alle condizioni ed entro i termini di cui al precedente punto. In alternativa, il componente rimosso può essere sostituito con una macchina di pari caratteristiche, proveniente dalla scorta tecnica del Soggetto Responsabile dell'impianto, di altre aziende del medesimo gruppo societario, o di soggetti terzi in forza di un contratto di fornitura di servizi O&M, di cui sia possibile provare la preventiva attribuzione all'impianto, e che verrà mantenuta in esercizio fino alla necessaria revisione della macchina stessa, alternandone dunque l'utilizzo con quella originaria, così da limitare i fermi impianto. In questo caso i componenti interessati dovranno essere nuovi o rigenerati, in possesso di una dichiarazione del fornitore che ne garantisca le normali condizioni di operatività;
- sostituzione definitiva di un componente di generazione. Il componente rimosso può essere sostituito con uno di pari caratteristiche, nuovo o rigenerato - munito in questo caso delle attestazioni necessarie - anche proveniente dalla scorta tecnica del Soggetto Responsabile dell'impianto, di altre aziende del medesimo gruppo societario, o di soggetti terzi in forza di un contratto di fornitura di servizi O&M, di cui sia possibile provare la preventiva attribuzione all'impianto.

Nel caso invece di un intervento di rifacimento, chiediamo conferma che l'eventuale sostituzione di una sola macchina in impianti multi-turbina, sia ammessa ai fini dell'identificazione dell'intervento come rifacimento parziale. Ad esempio, in un ciclo combinato cogenerativo formato da due turbogas (uguali tra loro) che inviano i fumi di scarico in un'unica caldaia a vapore surriscaldato, poi espanso in una turbina a vapore in contropressione ed inviato all'utenza, la sostituzione di solo una delle due turbine a gas e della turbina a vapore, consentirebbe di rispettare la soglia del 45% della potenza ante intervento. Chiediamo conferma che l'intervento sia ammesso e che le due turbine a gas non debbano essere considerate come una macchina unica da sostituire necessariamente in blocco.

## GSE –

In merito a guasti e sostituzioni di componenti dell'unità.

Per unità di cogenerazione che già percepiscono Certificati Bianchi in qualità di nuova unità o rifacimento, è ammesso l'utilizzo di componenti non nuovi in caso di manutenzione ordinaria prevista dal piano di manutenzione a lungo termine dell'impianto o a seguito di guasto di gravità tale da doverne determinare la sostituzione temporanea o definitiva, senza che questo comporti la decadenza del diritto di accesso all'incentivo.

L'operatore, alla presentazione della richiesta a consuntivo, dovrà comunicare la modifica su RICOGE e inviare l'aggiornamento dei documenti (es. relazione tecnica) oppure inserire nuovi documenti etichettati come "altro" in cui venga descritto il guasto, l'intervento di manutenzione, i componenti installati e, laddove necessario, l'aggiornamento dei metodi di calcolo. È bene inviare idonea documentazione di supporto, come per esempio le foto di targa e le schede tecniche dei componenti installati in sostituzione di quelli oggetto di guasto, il verbale dell'intervento redatto dalla ditta autorizzata.

In relazione al quesito posto nella parte in cui si chiede "*entro quali limiti temporali la sostituzione può essere considerata temporanea*", si specifica che per la fattispecie in esame non sono previsti limiti temporali.

Si consiglia di consultare i nuovi documenti messi a disposizione degli Operatori dal GSE a supporto della presentazione della richiesta, disponibili al seguente link (<https://www.gse.it/documenti>).

In merito al rifacimento.

Preliminarmente, si rammenta che per nuove unità di cogenerazione, per interventi di rifacimento su unità esistenti (anche nel caso in cui queste ultime siano, o siano state, a loro volta oggetto di istruttoria prima dell'intervento) e per interventi di riconversione ai sensi del DM 4 agosto 2016, gli operatori possono presentare una richiesta di valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 7 del DM 5 settembre 2011, attraverso il Portale RICOGE. Detta richiesta di valutazione preliminare è volta ad accertare che la configurazione e la strumentazione di corredo permettano di individuare le grandezze che concorrono al riconoscimento del funzionamento in CAR.

Ciò premesso, si ricorda che il DM 5 settembre 2011 prevede l'accesso ai CB-CAR solo per le unità che rientrano nelle categorie di intervento "nuova unità" o "rifacimento". In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. b del D.M. 5 settembre 2011 definisce rifacimento un "*intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007 su una unità di produzione cogenerativa o non cogenerativa in esercizio da almeno dodici anni, che comporti la totale ricostruzione o la sostituzione con componenti nuovi di almeno due dei componenti principali*".

Sulla base delle informazioni fornite nel quesito, l'intervento proposto parrebbe non rispettare i requisiti di rifacimento, in quanto la sostituzione di due componenti principali riguarderebbe solo una delle due turbine a gas presenti.

Infatti, come esplicitato nel documento "*Criticità più diffuse e chiarimenti operativi sulle richieste di riconoscimento CAR e di accesso ai Certificati Bianchi CAR DM 4 agosto 2011 e DM 5 settembre 2011*", pubblicato dal GSE sul proprio sito internet in data 29 gennaio 2020, nel caso in cui l'unità di cogenerazione sia costituita da una pluralità di componenti della stessa tipologia e questi siano i componenti oggetto della sostituzione, è necessario che l'intervento consista nella sostituzione, con componenti nuovi, di tutti i componenti della stessa tipologia.

In alternativa, rispetta i requisiti di rifacimento la sostituzione di tutti i componenti della stessa tipologia mediante l'installazione di un numero diverso di componenti di quella tipologia (es. sostituzione di una sola delle turbine a gas e del relativo alternatore con contestuale smantellamento dell'altra).

Giova specificare infine che il riferimento alla soglia di potenza del 45%, introdotta dal D.M. 8 agosto 2012, non trova applicazione nel caso in esame.

## 2.3. Resoconto riunione del 1° febbraio 2019

### 2.3.1. DM Tariffe - Istanze di rimborso

**EF** - Si chiede a GSE un aggiornamento sull'erogazione dei rimborsi degli oneri per le attività di gestione-verifica-controllo, a seguito della sentenza TAR Lazio n. 6102 del 24 maggio 2016, che ha annullato la previsione di cui al D.M. 24 dicembre 2014. Il Gestore aveva infatti dato seguito alla richiesta dell'Associazione (cfr. XVII Relazione Periodica del 4 settembre 2017), segnalando dapprima che le attività di rimborso delle somme dovute sarebbero state completate entro il 2017 e successivamente (cfr. riscontri GSE 30 maggio 2018 su relazione aggiuntiva EF 27 febbraio 2018) che la funzionalità implementata era in fase di collaudo e sarebbe stata resa disponibile a breve. Si chiede pertanto di conoscere le tempistiche entro le quali l'erogazione sarà completata.

**GSE** – Data la vetustà del quesito, si ritiene superata la problematica ivi segnalata.

Roma, lì 20 marzo 2020